



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dai Consiglieri:

Amedeo Santosuosso

Presidente relatore

Vinicia Serena Calendino

Consigliere

Cesira D'Anella

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa in grado d'appello con citazione notificata il 28/12/2017 e decisa nella camera di consiglio del 17/07/2018

TRA

COND. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI, 16 MILANO presso lo studio dell'avv. [REDACTED], che lo rappresenta e difende come da delega in atti

Appellante

E

COND. [REDACTED] (C.F. [REDACTED]), elettivamente domiciliata in [REDACTED] MILANO presso lo studio dell'avv. [REDACTED], che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. [REDACTED]

Appellata

E

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]),

Appellata contumace

Oggetto: Indebito soggettivo – indebito oggettivo

Per [REDACTED]

IN VIA PRELIMINARE PROCESSUALE:

1) Rigettare in ogni sua parte in quanto infondata in fatto e in diritto, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva mossa da parte del Condominio [REDACTED] con riferimento al Condominio [REDACTED], in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti;

2) Rigettare in ogni sua parte in quanto infondata in fatto e in diritto, l'eccezione di carenza di legittimazione passiva mossa da parte convenuta resistente, con riferimento al Condominio [REDACTED], in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte in atti;

NEL MERITO:

1) Accertata e dichiarata, per i motivi e titoli tutti esposti in narrativa, la ragione creditoria della ricorrente nei confronti del Condominio [REDACTED] di condannare parte convenuta Condominio Via [REDACTED], in persona dell'Amministratore *pro tempore*, secondo le causali illustrate in atti, a corrispondere e, in ogni caso, restituire, al Condominio [REDACTED] la somma complessiva di € 90.000,00, oltre interessi legali sino all'avvenuto saldo, o quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta in corso di causa.

2) In via gradata subordinata, nel caso in cui, con riferimento ai fatti oggetto di causa, venga ravvisata, nel presente giudizio, la responsabilità, nei confronti del Condominio [REDACTED], dell'all'epoca dei fatti di causa, amministratore del Condominio [REDACTED], li, accertarsi e dichiararsi la responsabilità in via tra loro solidale del Condominio [REDACTED], ciascuno per i rispettivi titoli di responsabilità e competenza come descritti in narrativa e per l'effetto, condannarsi, in via tra loro solidale, il Condominio [REDACTED] in persona dell'Amministratore *pro tempore* e la Sig.ra [REDACTED] al pagamento, in favore del Condominio [REDACTED] della somma pari ad € 90.000,00, oltre interessi legali fino all'intervenuto saldo, o a quella maggiore o minore somma ritenuta dovuta in corso di causa;

3) In via ulteriormente gradata e subordinata, nel caso in cui, nel presente giudizio, venga ravvisata la responsabilità nei confronti del Condominio [REDACTED], in via esclusiva e personale dell'all'epoca dei fatti di causa amministratore del Condominio [REDACTED], Sig.ra [REDACTED], accertata e dichiarata la predetta responsabilità per i fatti di causa della Sig.ra [REDACTED] in via esclusiva e personale, disporsi la condanna della Sig.ra [REDACTED] al pagamento a titolo di risarcimento del danno e ristoro in favore del Condominio [REDACTED] in persona dell'Amministratore R [REDACTED]

Città di Palermo - AMERICA - Emesso Da: DOTTOROM CAR Caristi - 140967 - Emesso Da: CEDIC MARIA CONCETTA Emesso Da: DOTTOROM CAR Caristi - 140967

1. dell'importo pari ad € 90.000,00, oltre interessi sino all'avvenuto saldo o a quella maggiore o minore somma ritenuta dovuta in corso di causa:

4) In ogni caso, rigettare in ogni sua parte, sia processuale che di merito, le domande ed eccezioni tutte dispiegate in atti, da parte del Condominio di [redacted], nei confronti del Condominio [redacted], per le ragioni tutte esposte in atti;

5) In ogni caso, respingersi la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c., mossa da parte del Condominio di Via [redacted] nei confronti del Condominio [redacted], in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni tutte esposte in atti;

IN VIA ISTRUTTORIA:

Come da memorie istruttorie ex art. 183, 6° comma c.p.c. Par. 2 del 11.03.15 e Par. 3 del 26.03.15, qui da

Intendersi per intero richiamate e ritrascritte;

• A riguardo instandosi altresì ai sensi dell'art.356 c.p.c. per la disposizione ed espletamento della fase istruttoria, affinché in sede di gravame vengano valutate le prove articolate, ma non assunte in primo grado. Respingersi in ogni caso la produzione documentale svolta da parte appellante e l'istanza ex art. 345 c.p.c. da essa appellante depositata in quanto inammissibile ed infondata, trattandosi di tutta documentazione – peraltro irrilevante ai fini di causa e che si contesta per intero - la cui produzione, in uno con la stessa istanza di accesso agli atti penali ben avrebbe potuto essere svolta con anticipo a fronte di un procedimento penale incardinato dal Condominio Sorgente fin a far data dall'anno 2012 e non emergendo autorizzazione alla consultazione del fascicolo penale successiva al termine di legge per il deposito in sede civile delle prove.

IN OGNI CASO: Con vittoria di spese, diritti, onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre magg.15% L.P, IVA 22% e CNP 4%;

Si producono, unitamente al fascicolo di primo grado di parte Condominio [redacted] Atto di citazione in appello notificato; 2) Sentenza n. 12117/17 notificata; 3) Verbale di ratifica di querela del 20.10.2012; 4) Copia cambiali ipotecarie rilasciate dalla Sig.ra [redacted] in allegato alla transazione scrittura privata del 8.4.2014; 5) Attestazione avvenuto deposito ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo della causa di primo grado; 6) Lettera [redacted] del 14.5.2013; 7) giroconto del 13.2.2006 per € 25.000,00; 8) Giroconto del 14.3.2006 per € 1.000,00;

Firma: Dr. SANTUCCI OSCAR ARMELO Emesso Da: DASTECOM PA3 Canale: 14094 Firma: Dr. SERIO MARIA CONCETTA Emesso Da: DASTECOM PA3 Canale: 15004

Il condominio [redacted] ha proposto ricorso ex art. 702 bis c.p.c. chiedendo che fosse accertato e dichiarato che il pagamento della complessiva somma di euro 90.000,00 disposta dallo stesso in favore del condominio di [redacted], a mezzo giroconto bancario, fosse stato effettuato senza causa e dunque costituisse indebito pagamento ex art. 2033 c.c., e chiedendo che, di conseguenza, il condominio convenuto venisse condannato alla restituzione della somma, oltre interessi legali sino al saldo effettivo. In particolare il ricorrente ha esposto che l'amministratore precedentemente incaricato, signora [redacted] aveva trasferito la somma di euro 90.000,00 dal conto corrente intestato al condominio ricorrente al conto corrente intestato al condominio convenuto, addebito che risultava dall'estratto conto del condominio ricorrente (docc. 1-3). Il ricorrente ha affermato che tale esborso non trovasse giustificazione nella contabilità del condominio e che tra il condominio ricorrente e quello convenuto non fossero mai intercorsi rapporti che potessero giustificare detti pagamenti: vani i solleciti di pagamento per la restituzione delle somme predette, il ricorrente ha preso l'iniziativa di adire l'autorità giudiziaria.

Si è costituito in giudizio il condominio convenuto, il quale chiedeva il rigetto del ricorso per difetto di legittimazione attiva del Condominio Ricorrente, per difetto di legittimazione passiva del condominio resistente e deducendo che a seguito di verifica dell'attività contabile svolta a cura di una precedente amministrazione, nella persona del signora [redacted], sono emerse irregolarità contabili ed amministrative ed in particolare che la [redacted] in occasione di una assemblea condominiale riunitasi in data 20.06.2013 (doc. 6 resistente) aveva dichiarato di avere provveduto con proprie risorse a rimborsare al condominio ricorrente la somma di Euro 90.000,00. Ha domandato pertanto il rigetto della domanda e in subordine, chiamando in causa la sig.ra Martelli, ha chiesto di essere da questa manlevata e tenuta indenne in caso di condanna.

Con provvedimento del 25.2.14 il Giudice ha differito la prima udienza al 12.06.2014 per consentire al convenuto Condominio Brioschi la chiamata in giudizio del terzo Sig.ra [redacted].

A scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, differita d'ufficio alla data del 17.6.14, il Giudice ha disposto la conversione del rito da sommario in ordinario, rinviando la causa all'udienza del 13.01.15.

A tale udienza del 13.01.15, il Giudice ha assegnato i termini di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie, rinviando la causa all'udienza del 22.09.2015.

3. La sentenza del Tribunale di Milano, che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da COND. [redacted] con atto di appello con il quale chiede la riforma dell'impugnata sentenza sulla base dei seguenti motivi:

A) ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA RICONOSCIUTO VALORE PROBATORIO ALLA SCRITTURA TRANSATTIVA PRODotta DAL [redacted]

B) ERRONEITÀ DEL CALCOLO DEGLI INTERESSI SULLA SOMMA INDEBITAMENTE PERCEPITA DAL COND. [redacted]

C) CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA DEL COND. [redacted] E CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL COND. [redacted]

Ermesto No. SANTOPIETRO ALIBONICO Ermesto No. DOCTECOM CAS Casale# 140364 Ermesto No. SEDIA MADIA CONCETTA Ermesto No. DOCTECOM CAS Casale# 140364

N. R.G. 409/2018

4. Il Condominio [REDACTED] si è costituito con comparsa del 27/02/2018 e ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
5. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 17/07/2018 .

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. I punti sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:
 - carenza di legittimazione attiva del Cond. [REDACTED] e carenza di legittimazione passiva del Cond. [REDACTED];
 - corretta valutazione della scrittura transattiva prodotta dal Cond. [REDACTED];
 - corretto calcolo degli interessi sulla somma indebitamente percepita.

Sulla carenza di legittimazione attiva del Cond. [REDACTED] e carenza di legittimazione passiva del Cond. [REDACTED]

7. Il Tribunale ha rigettato le eccezioni di carenza di legittimazione attiva e passiva dei condomini dopo aver affrontato il merito della controversia.
8. Il Cond. [REDACTED] eccepisce la carenza di legittimazione attiva del Cond. [REDACTED] e in quanto l'azione promossa ex art. 2033 c.c. dal Condominio [REDACTED] esulerebbe dalle previsioni di cui all'art. 1131 co. 1 c.c., per cui l'azione di indebito arricchimento non avrebbe potuto essere promossa dall'amministratore, neppure in presenza di un'espressa e specifica delibera assembleare. Allo stesso modo, il Cond. [REDACTED] fa valere la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto l'art. 1131 c.c. consentirebbe di convenire in giudizio il condominio nella persona del suo amministratore solo in relazione alle domande relative alle attribuzioni specificamente riservate all'amministratore dall'art. 1130 c.c. La domanda di ripetizione dell'indebito, invece, esulerebbe dalle previsioni degli artt. 1130 e 1131 c.c.
9. Il Cond. [REDACTED] chiede che la sentenza del Tribunale sia confermata sul punto.

N. R.G. 409/2018

10. Ad avviso della Corte, le questioni inerenti la legittimazione attiva e passiva dei condomini nel presente giudizio devono essere decise contestualmente al merito. Trattasi, infatti, di questioni non già attinenti alla mera legittimazione processuale delle parti, ma strettamente connesse alla titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. Solamente la corretta individuazione dei rapporti oggetto di causa permette al Collegio di affrontare le questioni inerenti la carenza di legittimazione.

Sulla corretta valutazione della scrittura transattiva prodotta dal Cond.

11. Il Tribunale ha condannato il condominio [redacted] a pagare al Condominio [redacted] la somma di € 90.000,00 a titolo di indebito. In particolare, il giudice di primo grado ha richiamato l'orientamento della Corte di Cassazione, che distingue il caso in cui il *solvens* conosca il *titulus* che ha giustificato il pagamento e lo indichi in atti, fornendo successivamente la prova della sua inesistenza, dal caso in cui il *solvens* prospetti come ignota la causa della *solutio*. In tale ultima ipotesi, constatata l'impossibilità per l'attore di fornire la prova negativa assoluta del difetto di qualsiasi titolo che giustifichi il versamento, è sufficiente che egli dimostri l'inidoneità del titolo da egli stesso ipotizzato, fermo restando il dovere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto. Nel caso di specie, dunque, il Tribunale ha condannato il condominio di Via [redacted] a restituire l'indebito a [redacted] in quanto la [redacted] (i) ha allegato di non conoscere il titolo alla fondamento della disposizione patrimoniale oggetto di causa; (ii) ha provato documentalmente di aver versato € 90.000,00 a favore del Cond. [redacted]. Le prove fornite dal convenuto (in particolare, l'imputazione di pagamento effettuata dall'amministratrice [redacted], nel corso dell'assemblea condominiale di condominio [redacted] hi, al debito della [redacted]), invece, ad avviso del Tribunale, sarebbero smentite dalla mancanza di prova

dell'imputazione al momento del pagamento a mezzo di assegni, effettuato dalla sig.ra [REDACTED] ai sensi dell'art. 1193 c.c. Infine, dalla scrittura privata prodotta dalla [REDACTED], si evincerebbe inequivocabilmente che il pagamento effettuato dalla sig.ra [REDACTED] è stato imputato ad altri, diversi, rapporti economici intercorsi tra amministratrice e condominio.

12. Condominio di [REDACTED] rileva che la sig.ra [REDACTED] in occasione dell'assemblea tenutasi il 20/06/2013, ovvero in epoca antecedente all'instaurazione del presente giudizio, ha effettuato una prima imputazione di pagamento, dichiarando di aver versato la complessiva somma di € 90.000,00 a titolo di restituzione dell'indebitato dovuto dal Cond. [REDACTED] (doc. 6). I pagamenti effettuati dall'amministratrice - per un complessivo importo di € 90.000,00- inoltre, sarebbero ravvicinati nel tempo rispetto alla lettera con cui l'avvocato della [REDACTED], chiedeva alla sig.ra [REDACTED] di pagare i € 90.000,00 distratti a favore del condominio di [REDACTED]. L'appellante ritiene, infine, che la scrittura privata fatta valere dalla [REDACTED] sarebbe priva di data certa e, per questo motivo, sarebbe inopponibile all'esponente, ai sensi degli artt. 1372 co. 2 e 2704 c.c.
13. La [REDACTED] chiede che la Corte confermi integralmente la sentenza del Tribunale sul punto. In particolare, l'appellata ritiene che la sig.ra [REDACTED], non costituendosi, non abbia smentito il valore della transazione, tenendo un atteggiamento di portata confessoria. [REDACTED] evidenzia, inoltre, che gli assegni oggetto di causa non recano alcuna imputazione di pagamento e che, in ogni caso, uno degli assegni risulta corrisposto in data antecedente rispetto alla missiva inviata dall'avv. [REDACTED] all'amministratrice.
14. La Corte ritiene che il presente motivo d'appello meriti di essere accolto. In via preliminare, la Corte rileva che non è oggetto di contestazione il fatto che il pagamento della complessiva somma di € 90.000,00, disposto dall'amministratrice [REDACTED] in favore del

condominio di [redacted], sia stato effettuato in assenza di una causa legittima e, quindi, costituisca pagamento indebito, ai sensi dell'art. 2033 c.c. Alla luce della complessiva analisi e interpretazione dei fatti di causa, tuttavia, la Corte ritiene che la pretesa fatta valere dalla [redacted] nei confronti del condominio [redacted] si sia estinta per effetto del pagamento effettuato dall'amministratrice e imputato, dalla medesima, nel corso dell'assemblea del condominio di [redacted], al debito del condominio di [redacted]. La Corte ritiene, in particolare, che tale prima imputazione, effettuata dalla sig.ra [redacted] prevalga sulla seconda, dalla stessa successivamente effettuata, in considerazione delle seguenti circostanze: (i) la prima imputazione è avvenuta a seguito della lettera, spedita dall'avvocato della [redacted] alla sig.ra [redacted], del seguente tenore: "Gent.ma Dott.ssa Martelli, nella Sua qualità di Amministratrice del Condominio sito in Milano in Via Broletto n. 33/10/11. Le comunico quanto segue [...] Lei, in qualità di Amministratrice del Condominio [redacted] e sito in [redacted], ingiustificatamente ha operato sul conto corrente a esso intestato [...] un giroconto di euro 90.000,00 [...] intestato all'Ente di Gestione denominato Condominio [redacted] [...] alla luce di quanto sopra, quindi, nella Sua qualità di Amministratrice della parte debitrice, La invito a eseguire, entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della presente, la restituzione in favore del Condominio [redacted] [...] della somma di € 90.000,00" (enfasi aggiunta); (ii) l'assemblea del condominio di [redacted] si è tenuta in data 20 giugno 2013, data antecedente all'iscrizione a ruolo della presente causa (avvenuta in data 22 luglio 2013) e altresì antecedente rispetto alla data della scrittura privata (doc. 6 di [redacted]), ovvero l'8 aprile 2014; (iii) il verbale dell'assemblea di condominio del 20 giugno 2013 attesta che "per quanto riguarda il contenzioso con il Condominio [redacted], la sig.ra [redacted] dichiara di aver rimborsato i € 90.000,00, e che, anche se l'avvocato della

Firmato Da: SANTIQUOSO AMENEO Emesso Da: DICTEFPM CAS Conia# 410924 Firmato Da: CEDIN MARIA CONCETTA Emesso Da: DICTEFPM CAS Conia# 410924

controparte dice di non averli ricevuti, ha le copie degli assegni versati". La Corte riconosce che tale ricostruzione dei fatti presenti elementi in conflitto con il tenore della scrittura privata prodotta dalla [redacted] (doc. 6), tuttavia, ritiene di valorizzare la sequenza diacronica degli accadimenti. In particolare, la Corte ritiene di non poter accogliere la tesi sostenuta dalla [redacted] in quanto: (i) i pagamenti effettuati dalla Dott.sa [redacted] si rapportano causalmente alla lettera di diffida del legale de [redacted] e non possono, pertanto, essere ritenuti sforniti di causale (come erroneamente affermato dal Tribunale); (ii) la scrittura privata fatta valere dall'appellata reca la data 8 aprile 2014, ed è, quindi, successiva non solo alla diffida del legale de [redacted] e alla prima imputazione effettuata dalla sig.ra [redacted], ma anche rispetto all'iscrizione della presente causa al ruolo generale; (iii) la scrittura privata consta in una dichiarazione della sig.ra [redacted] al proprio creditore [redacted], a valle dei pagamenti dalla stessa effettuati, e non ha pertanto alcun contenuto dispositivo, se non quello, che lo potrebbe connotare come parte di un negozio a danno del terzo - [redacted] e stipulato con [redacted] e favore della stessa. Tale dichiarazione, tuttavia, è in insanabile contrasto rispetto a quanto dall'amministratrice dichiarato - in precedenza - al condominio di [redacted] anch'esso creditore dell'amministratrice per l'importo di € 90.000,00 e, solo indirettamente, debitore della [redacted]. Fermo restando che la [redacted] potrà far valere le proprie ulteriori pretese nei confronti dell'amministratrice sig.ra [redacted] per tutto quanto sopra esposto, la Corte accoglie l'eccezione del condominio di [redacted] di estinzione del debito per intervenuto pagamento da parte del terzo.

15. Per questi motivi, la Corte riforma la sentenza del Tribunale nella parte in cui ha condannato il condominio di [redacted] al pagamento a favore di [redacted] di € 90.000,00, oltre interessi legali.

Sul corretto calcolo degli interessi sulla somma indebitamente percepita

16. Quanto alla sussistenza della legittimazione attiva e passiva dei condomini e quanto al corretto calcolo degli interessi, la Corte ritiene tali questioni assorbite nella decisione del precedente motivo d'appello.
17. Ritenuto assorbito e in ogni caso rigettato ogni altro motivo d'appello (comprese le conclusioni subordinate dell'appellata la Sorgente, in quanto avrebbero dovuto costituire oggetto di appello incidentale), la sentenza del Tribunale di Milano deve essere integralmente riformata, nei termini di cui al dispositivo e per i motivi di cui sopra.
18. Le spese di lite dei due gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, che è totale da parte del

PQM

La Corte

- I. nella causa d'appello promossa da [redacted] contro [redacted] e contro [redacted] LI (contumace)
- II. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n. 12117/2017 del Tribunale di Milano (estensore Consigliere Federico Botta),
- III. rigetta la domanda proposta dal [redacted] E;
- IV. condanna [redacted] a rifondere a [redacted] le spese di lite dei due gradi di giudizio, liquidate, per il primo grado, in € 8.000,00, oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA, e, per il grado di appello, in € 6.000,00, oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA.

Così deciso in Milano il 17/07/2018.

Il Presidente relatore

• A. Santosuosso

Eirmato Da: SANTOSUOSSO AMEREN Emissioni Da: DOCTECOM CAS Carial#: 14084 Eirmato Da: CEDIO MADIA COMPETTA Emissioni Da: DOCTECOM CAS Carial#: 14084